



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP14176

Data: 23/02/2015

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale relativo al 3° turno girone "A" del Campionato di Curling Serie "B" maschile disputatosi a Pinerolo nei giorni 7 e 8 febbraio 2015.

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Curling Club Biella (571)** partita n. 1459 e SANZIONE ACCESSORIA DELL' INCAMERAMENTO DELLA FIDEIUSSIONE O DELLA CAUZIONE inflitte alla società A.s.d. CURLING CLUB BIELLA (571) ai sensi degli Art.li 25 del Regol. di Giustizia e 16 delle Disposizioni Organizzative Annuali Curling - Campionato Nazionali 2014/2015..

D) Motivazione:

**A.s.d. Curling Club Biella (571)** Dal rapporto arbitrale emerge che la squadra del Biella F non si è presentata sul campo di gara per la disputa dell'incontro, senza giustificare o comunque comunicare tale circostanza. Tale fatto ha impedito la regolare effettuazione dell'incontro in violazione dell'articolo 25 del Regolamento di Giustizia. Peraltro, la mancata presentazione di un team sul campo di gara è esplicitamente prevista anche dall'articolo 16 delle Disposizioni Organizzative Annuali Curling 2014/2015 e sanzionata con l'incameramento della fideiussione o della cauzione che potrà essere destinata dalla FISG a rimborso delle spese sostenute dalle squadre avversarie regolarmente presenti in campo. Dallo stesso rapporto emerge che il direttore di gara, erroneamente, ha sanzionato la squadra del Biella F con la perdita dell'incontro "a tavolino". In realtà, la perdita dell'incontro è una sanzione che può essere comminata soltanto dal Giudice Sportivo. Il Giudice Sportivo ordina ai sensi dell' Art. 25 comma 2 del Regolamento di Giustizia la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per eventuali provvedimenti di sua competenza.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra ().

Il Giudice Sportivo  
Avv. Giuseppe Detomas